

A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale di Confartigianato-Imprese Udine

La detrazione IRPEF sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

(aggiornato al 4 luglio 2017)

Chi fruisce della detrazione IRPEF del 50% per aver effettuato interventi di recupero agevolati può fruire della **detrazione del 50%** anche per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici su una spesa massima di **10.000 euro**.

Per poter fruire della detrazione con riferimento agli acquisti effettuati nel **2017** è necessario che i mobili o gli elettrodomestici siano destinati ad un immobile su cui i lavori agevolati siano iniziati non prima del **1/1/2016**. Ai fini della verifica del limite di 10.000 euro di spesa su cui calcolare la detrazione del 50%, in caso di lavori effettuati nel 2016 o iniziati nel 2016 e continuati nel 2017 vanno considerate anche le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici avvenuti dal 6/6/2013 al 31/12/2016 è invece possibile fruire della detrazione in caso di lavori agevolati con la detrazione del 50% effettuati a partire dal 26/6/2012, sempre su una spesa massima di 10.000 euro.

La detrazione viene recuperata in dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo.

Non è stata invece prorogata l'agevolazione per l'acquisto di mobili per le giovani coppie che hanno acquistato l'abitazione principale, agevolazione prevista solo per il 2016 dal comma 75 dell'articolo 1 della L.208/2015.

Periodo di pagamento della spesa per gli interventi sull'immobile	Periodo in cui va sostenuta la spesa per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici	Limite di spesa per mobili e grandi elettrodomestici per singola unità immobiliare	Detrazione
Dal 26/6/2012 al 31/12/2016	Dal 6/6/2013 al 31/12/2016	10.000 euro	50%
Dal 1°/1/2016 al 31/12/2017	Dal 1/1/2017 al 31/12/2017	10.000 euro (da verificare tenendo conto anche delle spese agevolate del 2016 in caso di lavori effettuati o iniziati nel 2016)	50%

Chi può fruire dell'agevolazione

Per gli acquisti effettuati dall'1/1/2017 al 31/12/2017 l'agevolazione spetta, ai contribuenti che, con riferimento agli stessi immobili cui è destinato l'arredo, fruiscono anche della detrazione Irpef del 50% in relazione a spese per gli interventi agevolati dall'art.16-bis del Dpr 917/1986 pagate¹ a partire dall'1/1/2016. Per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2016 l'agevolazione spetta, ai contribuenti che, con riferimento agli

¹ Secondo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 29/2013, dato che il 26/6/2012 è la data da cui parte la maggiorazione della detrazione, dal 36% al 50%, sulle spese per gli interventi di recupero per effetto del DI 83/2012.

stessi immobili cui è destinato l'arredo, fruiscono anche della detrazione Irpef del 50% in relazione a spese per gli interventi agevolati dall'art.16-bis del Dpr 917/1986 pagate² a partire dal 26/6/2012 .

La legge richiede che ci sia coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l'acquisto dell'arredo e il soggetto che sostiene le spese per l'intervento di recupero, anche se non è richiesto che resti identica la quota di partecipazione alle spese. Così se le spese per l'intervento agevolato sono sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, nessuno dei due potrà fruire della detrazione per le spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre se le spese per l'intervento agevolato sono sostenute da entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà fruire della detrazione per l'arredo se ne sostiene le spese.

Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione sugli arredi

La detrazione relativa all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, secondo il testo letterale della norma, spetta in tutti i casi in cui, sugli immobili cui sono destinati gli arredi, siano stati effettuati interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50%, ossia in presenza di almeno uno degli interventi elencati dalla lettera a) alla lettera l) dell'art.16-bis del Dpr 917/1986³. Ma l'Agenzia delle Entrate nella circolare 29/2013, nell'elencare gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione relativa al bonus arredi, richiama solo alcuni degli interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50% e precisamente quelli elencati dalla lettera a) alla lettera c) dell'art.16-bis del Dpr 917/1986, che normalmente sono interventi di maggiore rilevanza (manutenzioni ordinarie su parti comuni condominiali, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie e ricostruzione o ripristini di immobili danneggiati da calamità) mentre non cita tra i lavori che consentono l'accesso al bonus arredi gli altri lavori previsti dalla lettera d) alla lettera l) dell'art.16-bis del Dpr 917/1986 (eliminazione di barriere architettoniche; interventi per favorire la mobilità dei disabili, per la prevenzione di atti illeciti, per la prevenzione di infortuni domestici, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell'inquinamento acustico, per la bonifica dall'amianto, per l'adozione di misure antisismiche e per il conseguimento di risparmi energetici), lavori che sono normalmente di minore entità e che sono agevolabili con la detrazione per gli interventi di recupero indipendentemente dalla definizione dell'intervento dal punto di vista edilizio⁴.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate con la circ. 11 del 21/5/2014 ha precisato che tra gli interventi che consentono l'accesso al bonus arredi rientrano gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia perché comunque assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria in base all'art. 123, comma 1, del Dpr 380/2001. Con la stessa circolare l'Agenzia ha chiarito che anche gli interventi sugli impianti tecnologici, diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria perché rispondono al criterio dell'innovazione enunciato nella circ.57/1998.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 29/2013 ha chiarito che la data di inizio lavori (comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legge in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, oppure autocertificata dal contribuente per gli interventi che non richiedono titoli abilitativi o comunicazioni) deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, anche se non è necessario che le spese per gli interventi sull'immobile siano pagate e prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Il collegamento richiesto tra acquisto dell'arredo e l'immobile oggetto degli interventi agevolati deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso. Nei condomini, gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali permettono l'acquisto di beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.)

² Secondo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 29/2013, dato che il 26/6/2012 è la data da cui parte la maggiorazione della detrazione, dal 36% al 50%, sulle spese per gli interventi di recupero per effetto del DI 83/2012.

³ La norma sul bonus arredi infatti, contenuta nel comma 2 dell'art.16 del DI 63/2013, richiama il comma 1 dell'art.16 del DI 63/2013, che richiama l'art.11 comma 1 del DI 83/2012, che a sua volta richiama esplicitamente tutti gli interventi compresi nel primo comma dell'art.16-bis del Dpr 917/1986 e quindi tutti gli interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50%.

⁴ Questa interpretazione restrittiva della norma, confermata dall'Agenzia Entrate nel parere dell'8/11/2013 della Dre del Veneto e in una risposta in occasione di Telefisco del 30/1/2013, rischia di depotenziare quel rilancio del settore del legno che nella relazione illustrativa emerge espressamente come ratio della norma agevolativa e rischia di alimentare un consistente contenzioso tributario.

ma non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

L'agevolazione spetta **anche per arredare l'immobile interamente ristrutturato acquistato**, con diritto alla detrazione del 50%, dalle imprese che hanno effettuato l'intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo (circ.29/2013).

Beni agevolabili

Gli acquisti devono riguardare **mobili o grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'immobile su cui il contribuente fruisce della detrazione del 50%.

La circolare 29/2013 dell'Agenzia delle Entrate riporta un elenco esemplificativo degli acquisti su cui spetta l'agevolazione e di quelli che invece non sono agevolabili. Tale elenco è evidenziato nella tabella che segue.

Beni con diritto all'agevolazione	Beni non agevolabili
Mobili ed arredi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.	porte, pavimentazioni, tende e altri complementi di arredo
Grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni): frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.	computer e piccoli elettrodomestici come gli aspirapolvere e i robot da cucina.

In particolare per l'individuazione degli elettrodomestici agevolabili la circolare 29/2013 dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento all'allegato 1B del Dlgs 151/2005, ora sostituito dall'allegato II al D.Lgs 49/2014. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo per quelle tipologie senza obbligo di etichetta energetica.

In conformità della finalità della norma, diretta alla ripresa del settore del legno, possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici **nuovi, compresi i mobili realizzati su misura**.

Ammontare della spesa detraibile

La detrazione spetta sul costo d'acquisto del bene, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio e dell'iva. La spesa massima su cui calcolare il bonus arredi è di **10.000 euro** e vale con riferimento a tutti gli acquisti effettuati nel periodo di vigenza dell'agevolazione, anche in caso di successivi e distinti interventi su una stessa unità immobiliare (Agenzia Entrate circ.11/2014). Per le spese sostenute nel 2017 invece il limite di 10.000 euro su cui calcolare la detrazione del 50%, va verificato considerando solo gli acquisti di mobili ed elettrodomestici del 2017 oppure, in caso di lavori effettuati nel 2016 o iniziati nel 2016 e continuati nel 2017, considerando gli acquisti effettuati nel 2017 e quelli effettuati nel 2016 per i quali si è fruito della detrazione. La norma di proroga stabilisce infatti che l'ammontare complessivo delle spese non superiore a 10.000 euro su cui calcolare la detrazione del 50% va *"considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione"*.

L'ultimo periodo del comma che disciplina l'agevolazione precisa che ai fini della fruizione della detrazione, le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici vanno considerate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori che fruiscono della detrazione del 50%.

Con circ. 29/2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'importo massimo detraibile di 10.000 euro va riferito alle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati alla singola unità immobiliare** oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, rispettando per ognuna di esse gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione del 50%, l'importo massimo complessivo di 10.000 euro va riferito a ciascuna unità oggetto di ristrutturazione cui sono destinate le spese per mobili ed elettrodomestici.

Adempimenti

Per fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi o nel mod. 730) basta documentare l'acquisto con fattura e procedere al pagamento con bonifico bancario contenente, la causale del versamento (quella attualmente utilizzata dagli uffici bancari o postali per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'impresa fornitrice.

L'Agenzia delle Entrate con la circ. 29/2013 ha ammesso anche il pagamento con carte di **credito o carte di debito**, (in tal caso vale come data di pagamento quella del giorno di utilizzo della carta, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione). Con circ.7 del 31/3/2016 l'Agenzia delle Entrate ha previsto, in un'ottica di semplificazione che se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è ammesso invece il pagamento con altre modalità (assegno, contanti ecc...).

In caso di acquisto attraverso un **finanziamento** per consentire la detrazione al contribuente la società che eroga il finanziamento deve pagare il corrispettivo al fornitore con le medesime modalità sopra indicate e deve rilasciare al contribuente una copia della ricevuta del pagamento (Agenzia entrate, circ.7 del 4/4/2017).

Con circ. 11/2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per detrarre la spesa vale anche lo **scontrino** che riporta **natura, qualità e quantità dei beni acquistati** e codice fiscale dell'acquirente. Se manca quest'ultimo dato è necessario che lo scontrino sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Deduzione in caso di trasferimento dell'immobile

In caso di decesso del contribuente o di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio la detrazione non utilizzata in tutto o in parte **non si trasferisce**, differenza di quanto previsto per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.⁵

⁵ Agenzia delle Entrate circolare 23.04.2010 n. 21.